

**ALLEGATO A - CONVENZIONE PER TRATTAMENTI DIALITICI DA
EFFETTUARSI PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CECINA (LI) A
FAVORE DI PAZIENTI NEFROPATICI CRONICI PROVENIENTI
DALL’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO**

TRA

L’Azienda USL Toscana Nord Ovest, (d’ora in poi ATNO) partita IVA
02198590503) con sede legale in Pisa, Località Ospedaletto, Via Antonio Cocchi,
7/9, in persona del Direttore dell'U.O.C. Rapporti istituzionali e Gestione
documentale Atti Dr. Gianluigi Ferri, per la carica domiciliato presso la sede
legale dell’Ente, delegato alla firma del presente atto con delibera del Direttore
Generale n. del..... 2022;

E

L’Azienda USL Toscana Centro, (d’ora in poi solo AUSL TC), P.I.
06593810481, rappresentata nel presente atto dal Direttore della Soc Accordi
Contrattuali e convenzioni con soggetti pubblici, Dr.ssa Rita Bonciani, domiciliata
per la carica in via S. Salvi, n.12 Firenze, delegata alla sottoscrizione della
presente convenzione, in esecuzione della deliberazione n..... del;
congiuntamente indicati come “Parti”;

RICHIAMATI

- il Piano Nazionale Cronicità (Ministero della Salute del 2016);
- il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2018-2020, obiettivo 4
“Vivere la cronicità” ;
- la DGRT n. 321/1998 con la quale la Giunta Regionale Toscana ha
promosso le azioni dei Centri Dialisi toscani di programmazione dell’assistenza
sanitaria straordinaria al fine di permettere a soggetti nefropatici cronici residenti
in Toscana, fuori Regione e/o all’estero, durante l’anno ed in particolare nel

periodo estivo, di trascorrere un soggiorno in un luogo diverso da quello di residenza;

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della Legge n. 241 del 1990 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- il trattamento dialitico è continuo e che il cittadino in trattamento è legato al luogo di residenza abituale con un conseguente disagio del paziente medesimo a potersi spostare in luoghi per vacanza o per altre necessità;

- si rende necessaria una programmazione del viaggio e del soggiorno con la costituzione di una rete di sinergie dei vari centri dialisi toscani;

- l'AUSLTC e l'ATNO hanno attivato negli anni rapporti collaborativi tramite accordi convenzionali per l'erogazione di trattamenti dialitici a favore di pazienti nefropatici cronici dell'AUSLTC presso il presidio ospedaliero di Cecina (LI), in linea con le azioni operative della Regione Toscana;

- l'Azienda USLTC ha richiesto all'ATNO di attivare nuovamente per l'annualità 2023 la collaborazione nell'ambito dei trattamenti dialitici per propri pazienti nefropatici cronici tramite sottoscrizione di un nuovo accordo convenzionale;

- l'ATNO si è resa disponibile al proseguimento della collaborazione nelle modalità e nei termini regolamentati nella presente convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO, TRA LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - OGGETTO

Le parti concordano di collaborare, nelle modalità e nei termini regolamentati nella presente convenzione, per garantire trattamenti dialitici a pazienti nefropatici cronici dell'Azienda USLTC presso l'U.O. Nefrologia e Dialisi del presidio ospedaliero di Cecina (LI) nei seguenti periodi:

- a) 04 giugno – 11 giugno 2023
- b) 24 settembre – 30 settembre 2023

Articolo 2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Durante il soggiorno, nei periodi specificati all'art. 1, l'emodialisi oggetto della presente convenzione, si svolgerà presso l'U.O. Dialisi del presidio ospedaliero di Cecina nella fascia oraria 19,30 – 24,00. L'emodialisi non intralcerà in alcun modo l'ordinaria giornaliera attività del Centro Dialisi che, come di consueto, si svolgerà dalle ore 7,30 alle ore 19,00.

Per il periodo dal 04/06-11/06 2023, si prevede un ciclo complessivo di n. 96 trattamenti dialitici per n. 16 pazienti:

- n. 48 trattamenti, cod. 39.95.4 “Emodialisi in bicarbonato e membrane molto biocompatibili”;
- n. 48 trattamenti dialitici cod. 39.95.7 “Altra emodiafiltrazione con membrane e permeabilità elevata molto biocompatibili”.

Per il periodo 24/09-30/09 2023, si prevede un ciclo complessivo di n. 40 trattamenti dialitici per n. 12 pazienti, cod. 39.95.4 “Emodialisi in bicarbonato e membrane molto biocompatibili”.

L'AUSL TC garantisce il personale medico e sanitario in numero congruo rispetto ai pazienti coinvolti per ciascun periodo programmato, fermo restando che i nominativi del suddetto personale dovranno essere comunicati prima dell'inizio

delle attività oggetto di convenzione alla referente ATNO indicata al successivo art. 10.

Il personale medico ed infermieristico dell'AUSLTC, del Centro Dialisi del Presidio ospedaliero di Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli, del Presidio ospedaliero di San Giovanni di Dio e del Presidio ospedaliero di Santa Maria Nuova, impiegato nell'attività oggetto di collaborazione in base al periodo di programmazione del progetto previsto, sarà responsabile di svolgere i trattamenti dialitici utilizzando le apparecchiature, il materiale d'uso e quanto altro necessario alla conduzione della seduta dialitica, messo a disposizione dal Presidio ospedaliero di Cecina come specificato al successivo articolo 3. Tali operatori sanitari, considerati in servizio a tutti gli effetti, avranno diritto alle previste indennità contrattuali (indennità festiva, notturna, di missione) a carico dell'AUSLTC. Per il suddetto personale non è previsto alcun rimborso di spese da parte dell'AUSLTC.

Art. 3 – LOCALI ED ATTREZZATURE

Le attività oggetto della presente convenzione saranno eseguite presso i locali del Presidio ospedaliero di Cecina (LI) dell'ATNO che dovrà garantire l'idoneità dei locali e delle attrezzature, così come previsto dalla normativa vigente in materia di autorizzazione allo svolgimento delle attività sanitarie ed alle leggi sull'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.).

L'ATNO si impegna a mettere a disposizione del personale medico-sanitario dell'AUSLTC, le apparecchiature, il materiale d'uso e quanto altro necessario alla conduzione della seduta dialitica (monitor di emodialisi, filtri, linee, aghi-fistola, liquidi di infusione e quanto altro necessario, preventivamente concordato tra parti. Il personale medico sanitario dell'AUSLTC utilizzerà i locali e le

apparecchiature necessarie per i trattamenti dialitici con la dovuta diligenza e lascerà gli stessi in ordine per essere pronti all'uso per l'ordinaria attività del giorno successivo. La AUSL TC è responsabile solidalmente per eventuali danni causati dal comportamento negligente del proprio personale a locali ed attrezzature di ATNO.

Articolo 4 – RAPPORTI ECONOMICI, RENDICONTAZIONE E FATTURAZIONE

L'AUSLTC si impegna a rimborsare l'ATNO il corrispettivo delle prestazioni dialitiche effettuate nell'ambito della collaborazione in oggetto, ai sensi del nomenclatore tariffario regionale approvato con Deliberazione di Giunta Regione Toscana n. 723.2011 e successive modifiche ed integrazioni con abbattimento del 40%, in quanto sono da escludere le spese relative al personale, messo a disposizione dall'AUSLTC.

L'AUSLTC si impegna a corrispondere all'ATNO:

- per ogni prestazione cod. 39.95.4 “Emodialisi in bicarbonato e membrane biocompatibili” € 124,80;
- per ogni prestazione cod. 39.95.7 “Altra emodiafiltrazione con membrane a permeabilità elevata e molto biocompatibili” € 165,00; oltre IVA al 22%.-Ai fini del riconoscimento della remunerazione economica delle prestazioni eseguite, a conclusione di ogni periodo programmato, i referenti individuati dovranno inviare il riepilogo delle prestazioni eseguite con relativo codice e descrizione (a titolo di attestazione di congruità a fini liquidatori) timbrato e firmato alla SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti pubblici all'indirizzo convezioni.soggettipubblici@uslcentro.toscana.it che provvederà ad inviarlo alla U.O.C. Rapporti Istituzionali e Gestione documentale Atti dell'ATNO per opportuno controllo. La fattura elettronica dovrà essere

Articolo 6 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

L'ATNO, in relazione all'attività svolta dai professionisti dell'AUSLTC individuati, dà assicurazione di adempimento, per quanto di competenza, delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ed altri, nonché di quanto disposto dal Decreto Legislativo n.101 del 31 luglio 2020 in materia di radiazioni ionizzanti.

Art. 7 – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Le parti si impegnano a rispettare, nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, le specifiche norme di riferimento in materia di anticorruzione, anche per quanto riguarda il divieto *pantouflage* (L. n. 190/2012 e successivi decreti attuativi, in particolare DPR n. 62/2013 e D.Lgs n. 33/2013) e a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui alla normativa vigente. Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), sarà considerato un inadempimento rilevante e darà diritto a ciascuna delle parti di risolvere anticipatamente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità a mezzo PEC, contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari – dimostrati anche in base a notizie riportate dalla stampa o da altri mezzi di comunicazione – comprovanti l'inadempimento in questione. Le parti si attengono al rispetto dei codici di comportamento, atti conosciuti dalle parti in quanto pubblicati on-line nei siti istituzionali, Sezione "Amministrazione Trasparente". Le parti sono tenute altresì a garantire l'assenza di cause di incompatibilità del personale eventualmente impiegato, ai sensi della L. 662/96 e/o del Decreto Legislativo

165/2001 art. 53, e L. 412/91 e si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di illeciti previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001.

Art. 8 – TRATTAMENTO DATI

Le Parti si impegnano a eseguire le prestazioni oggetto della presente Convenzione nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della presente convenzione, le Parti si qualificano come autonomi titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679. Le parti sono tenute ad osservare le disposizioni del citato Regolamento e quelle del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Art. 9 – RISERVATEZZA

Ciascuna Parte si impegna a osservare la massima riservatezza, a non divulgare, né utilizzare per alcuno scopo diverso da quello necessario per lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione, le informazioni di carattere sanitario, scientifico, aziendale e più in generale le informazioni di natura confidenziale e/o riservate che siano state prodotte dall'altra parte nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione.

Art. 10 – REFERENTI E COMUNICAZIONI PEC

Sono indicati, quali Referenti delle Parti nella presente convenzione:

per l'AUSLTC:

a) per il periodo 04/06/2023-11/06/2023: Dr. Lorenzo Vignali, Dirigente medico SOC Nefrologia, Ospedale Santa Maria Annunziata;

b) per il periodo 24/09/2023-30/09/2023: Dr.ssa Benedetta Tosi, Dirigente Medico Responsabile SOS Nefrologia e Dialisi PO Santa Maria Nuova e Dr.ssa Paola Becherelli, Dirigente medico SOC di Nefrologia e dialisi del SGD.

Per l'ATNO: la Dr.ssa Valentina Batini, Direttore FF U.O.C Nefrologia e Dialisi Cecina e Piombino.

Ogni comunicazione ufficiale inerente la presente convenzione avrà efficacia

unicamente se effettuata via posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi PEC:

Azienda USLTC: convenzionisoggettipubblici.uslcentro@postacert.toscana.it

ATNO: direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

Art. 11 – DECORRENZA / DURATA

La presente convenzione decorre dalla data di apposizione dell'ultima firma in

formato digitale fino al 01/10/2023, fermo restando che sono fatti salvi i rapporti

intercorsi tra le parti nelle more della formalizzazione della presente convenzione.

Qualora il personale medico ed infermieristico dell'Azienda USLTC non dovesse,

per motivi sopraggiunti e/o improrogabili dare la propria disponibilità al

progetto, in mancanza di eventuali sostituti, i trattamenti oggetto della presente

convenzione non potranno essere eseguiti. I referenti del progetto individuati per

l'Azienda USLTC si fanno carico, in questo specifico caso e sotto la propria

diretta responsabilità, di comunicare ai pazienti interessati la mancata

partecipazione al progetto. La risoluzione della convenzione, per impossibilità sopravvenuta, non comporterà alcun diritto di ciascuna parte ad avanzare nei confronti dell'altra, pretese risarcitorie o richieste di pagamento ulteriori rispetto a quanto convenuto.

Art. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le clausole previste dal presente Accordo, sono da considerarsi essenziali, talché la violazione di anche una sola di esse, darà luogo alla risoluzione di diritto dell'Accordo ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. Il presente accordo decade di diritto nei seguenti casi: a) accertati casi di incompatibilità addebitabile a responsabilità delle parti; b) violazione obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento delle Parti, c) in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la pubblica amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente, d) in tutti i casi previsti dalla normativa vigente in materia di rapporto contrattuale.

Art. 13 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Le Parti concordano che eventuali modificazioni o integrazioni della presente Convenzione avranno efficacia e potranno essere definite tra i contraenti solo in forma scritta.

Articolo 14– FORO COMPETENTE

Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione è competente, in via esclusiva, il Foro di PISA.

Articolo 15 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni legislative e normative esistenti in materia.

Articolo 16 – SPESE DI REGISTRAZIONE

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Il presente atto è sottoscritto in forma digitale, l'imposta di bollo dovuta fin dall'origine è a carico dell'AUSL TC che la assolve in maniera digitale giusta autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate di Firenze 1, prot. 104296 del 04/12/2015.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Per l'Azienda Usl Toscana Nord-Ovest

IL DIRETTORE

U.O.C. Rapporti Accordi Istituzionali e gestione documentale Atti

(Dr. Gianluigi Ferri)

Per l' Azienda Usl Toscana Centro Azienda

IL DIRETTORE

S.O.C Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti pubblici

(Dr.ssa Rita Bonciani)